informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 321 – 21 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ACCERTAMENTO**

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

RIFERIMENTI

- **Art. 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 18.10.2021**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con un apposito Provvedimento, ha individuato le modalità di perfezionamento e di efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista a favore dei soggetti che, a seguito dell'emergenza COVID-19, hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% rispetto a quello 2019.

In particolare la definizione si perfeziona con il versamento delle somme contenute nella "proposta" formulata dall'Agenzia e la presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione UE in materia di aiuti di Stato.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede all'art. 5, a favore degli operatori economici che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, la **possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

L'agevolazione consiste nell'**esclusione dal pagamento delle sanzioni ovvero delle somme aggiuntive** in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 18.10.2021, ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

SOGGETTI INTERESSATI

La definizione agevolata in esame può essere effettuata dai soggetti:

- con **partita IVA attiva al 23.3.2021**;
- che hanno subìto una **riduzione del volume d’affari 2020** (mod. IVA 2021) **superiore al 30% del volume d’affari 2019** (mod. IVA 2020).

NB Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020.

AVVISI BONARI OGGETTO DI DEFINIZIONE

La definizione agevolata riguarda le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni, richieste con le **comunicazioni di irregolarità** di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis:

- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall’art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle **dichiarazioni** relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, **2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle **dichiarazioni** relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, **2018** per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

PERFEZIONAMENTO E MODALITÀ DI DEFINIZIONE

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed **invia** agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, **la proposta di definizione** riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.

La **definizione**, come stabilito dai commi 4 e 5 del citato art. 5 e confermato dal Provvedimento 18.10.2021 in esame, **si perfeziona con il pagamento**:

- delle **imposte** e dei relativi **interessi**;
- dei **contributi previdenziali**;

indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia:

- in **unica soluzione**;

ovvero

- in un **massimo di 8 rate trimestrali** di pari importo **o**, **se superiori a € 5.000**, in un numero **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

Il pagamento della prima rata va effettuato **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NB In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che "*si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione*".

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:

- "*restano definitivamente acquisite*";
- non sono rimborsabili;
- non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

EFFICACIA DELLA DEFINIZIONE

Come disposto dal comma 9 del citato art. 5, **l'efficacia della definizione agevolata è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalle Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final contenente il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Il soggetto interessato ad accettare la proposta di definizione agevolata, come previsto dal Provvedimento 18.10.2021, **deve presentare**, **entro il 31.12.2021**, **un'autodichiarazione** attestante il rispetto dei predetti limiti / condizioni (è quindi verosimile che nel mod. REDDITI / IRAP 2022 dovrà essere compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS / IS).

AGENZIA ENTRATE → PROPOSTA DEFINIZIONE AGEVOLATA
avvisi bonari somme controlli automatizzati
dichiarazioni relative al 2017 e al 2018

→ CONTRIBUENTE CON:
- partita IVA attiva al 23.3.2021
- riduzione volume affari 2020 superiore al 30% rispetto al 2019

↓

VERSAMENTO (UNICA SOLUZIONE / PRIMA RATA)
IMPOSTE E RELATIVI INTERESSI / CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(escluse sanzioni e somme aggiuntive)
↓
entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario

+

AUTODICHIARAZIONE RISPETTO LIMITI / CONDIZIONI
DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12
COMUNICAZIONE UE 19.3.2020 C(2020) 1863 FINAL
↓
entro il 31.12.2021

NB Qualora la proposta di definizione non sia ricevuta in tempo utile per rispettare la scadenza del 31.12.2021, **l'autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo** a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute / prima rata.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it